

Legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20. Norme in materia di cooperazione sociale.

Art. 23 (Contenuti degli schemi di convenzione-tipo)

1. Gli schemi di convenzione-tipo devono contenere le seguenti indicazioni:

- a) le finalità, l'attività oggetto della convenzione e le modalità di svolgimento;
- b) la durata della convenzione;
- c) il numero, le qualificazioni e i requisiti di professionalità ed esperienza del personale impiegato e in particolare le caratteristiche professionali del responsabile tecnico e organizzativo dell'attività;
- d) la partecipazione del personale ad attività formative e relative modalità di effettuazione;
- e) il ruolo svolto dai volontari impiegati nel servizio;
- f) i beni immobili e la strumentazione necessari al servizio messi a disposizione dall'ente contraente o dalla cooperativa sociale;
- g) l'acquisizione dell'autorizzazione al funzionamento delle strutture;
- h) gli standard tecnici relativi alle strutture e alle condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza;
- i) le misure adottate in materia di sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro e, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 6, comma 1, lettere d), e) e f), e comma 2 bis, della legge 142/2001, le norme in materia di rapporti di lavoro applicate:
 - 1) ai lavoratori, inclusi i soci lavoratori, nel rispetto delle clausole dei contratti collettivi nazionali e degli accordi regionali, territoriali e aziendali di riferimento, sia per la parte economica che per la parte normativa;
 - 2) ai soci lavoratori con rapporto di lavoro diverso da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, a fronte della corresponsione di trattamenti economici complessivi non inferiori ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo;
- j) la determinazione dei corrispettivi, le modalità di pagamento e le modalità di revisione dei prezzi, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 28, comma 1;
- k) le forme e le modalità di verifica, vigilanza e valutazione, con particolare riguardo alla tutela degli utenti;
- l) il regime delle inadempienze e le clausole di risoluzione;
- m) l'obbligo e le modalità di assicurazione del personale e degli utenti;
- n) le modalità di raccordo con gli uffici competenti nella materia oggetto della convenzione;
- o) qualora trattasi di cooperative iscritte contemporaneamente nelle sezioni a) e b) dell'Albo, l'elenco nominativo dei lavoratori soci e non soci divisi per tipologia di attività secondo le indicazioni di cui all'articolo 1 della legge 381/1991, con relativa specificazione dei lavoratori impiegati nell'attività prevista dalla convenzione stessa;
- p) il numero di persone svantaggiate impegnate nella fornitura, la tipologia dello svantaggio e il relativo monte ore di lavoro mensile;
- q) il numero delle donne impiegate nelle attività della cooperativa, con particolare riferimento al numero delle donne svantaggiate;
- r) i piani individuali di inserimento correlati alle prestazioni lavorative assegnate, i ruoli e i profili professionali di riferimento, le figure di sostegno ritenute necessarie;
- s) le modalità di verifica e vigilanza sull'inserimento dei soggetti svantaggiati e sulla qualità dei beni o servizi forniti.